



G.30730

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 75/25

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice relatore

Barbara Pezzilli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.30730 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Lombardia, avverso:

SOCIETA' AGRICOLA COLOSIO S.S., con sede in Credaro (BG), via

Luigi Cadorna n.37 (P.I. 02145940165, PEC: colosiosocagr@pec.it), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, Colosio Roberto Giovanni,

nato a Credaro (BG) il 31/01/1963 ed ivi residente in via Luigi Cadorna n.73

(C.F: CLSRRT63A31D139R), Colosio Alberto nato a Sarnico (BG) il

26/02/1993 e residente in Credaro (BG) via S. Francesco D'Assisi n.9 (C.F.:

CLSRT93B26I437O), Colosio Andrea nato a Sarnico (BG) il 09/11/1997 e

residente in Credaro (BG) via Luigi Cadorna 73 (C.F.:

CLSNDR97S09I437H), Colosio Giorgio nato a Sarnico (BG) il 27/09/1989 e

residente in Credaro (BG) via S. Francesco D'Assisi n.5 (C.F.:

CLSGRG89P27I437F), non costituita in giudizio;

COLOSIO Silvio, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro

	tempore della suindicata società all'epoca dei fatti, nato a Sarnico (BG) il	
	23.11.1964 e residente in Credaro (BG) via Castel Trebecco n. 3 I.C (C.F.:	
	CLSSLV64S23I437S), con domicilio eletto in fase istruttoria presso	
	l'indirizzo digitale dell'avv. Fabio Ferrari del Foro di Brescia	
	(fabio.ferrari@brescia.pecavvocati.it), non costituito in giudizio.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio.	
	Letti gli atti e i documenti di causa.	
	Visto in particolare l'atto di intervento, depositato in data 12.12.2024, con il	
	quale si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, in qualità di O.P.L.O.	
	(Organismo Pagatore Regione Lombardia), in persona del Presidente pro	
	tempore, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1,	
	rappresentata e difesa, in forza di Decreto n.14948 dell'8.10.2024 e di	
	procura allegata al fascicolo di parte, dagli Avv.ti Alessandra Zimmitti	
	(alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e Andrea Ilario Maria Viani	
	(andrea.viani@milano.pecavvocati.it), con domicilio eletto in Milano,	
	Piazza Città di Lombardia n. 1, presso l'Avvocatura della Regione	
	Lombardia.	
	Uditi, all'udienza dibattimentale del 29.1.2025, il Pubblico Ministero in	
	persona della dott.ssa Marcella Tomasi e l'avv. Marianna Fraulini, su delega	
	dell'avv. Andrea Ilario Maria Viani per la Regione Lombardia. Data per letta	
	la relazione di causa su consenso delle parti.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con atto di citazione depositato il 2.9.2024, la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio la Società Agricola COLOSIO S.S. e personalmente il	
	Sig. COLOSIO Silvio, per sentirli condannare, con imputazione a titolo di	
	2	

	dolo, al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 21.648,81,	
	asseritamente cagionato alla Regione Lombardia, in conseguenza	
	dell'intervenuta percezione – da parte dell'Azienda Agricola COLOSIO S.S.	
	nelle annualità 2009, 2010 e 2011 - di contributi liquidati nell'ambito della	
	Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di	
	garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.) per la	
	conduzione per “monticazione” di terreni agricoli montani, che in realtà,	
	secondo la prospettazione accusatoria, non sarebbe stata effettuata.	
	L'organo requirente ha riferito di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di denuncia in data 23.4.2021 della Guardia di Finanza, Compagnia	
	di Menaggio e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita	
	responsabilità amministrativa tramite l'analisi della documentazione	
	trasmessa dall'organo di polizia giudiziaria.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito che gli	
	accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero disvelato un	
	meccanismo che avrebbe coinvolto numerose aziende agricole, che	
	avrebbero ottenuto cospicui finanziamenti a valere sui fondi comunitari	
	destinati alla valorizzazione del corretto e proficuo utilizzo dei suoli, in	
	particolare quelli montani, in assenza dei presupposti previsti per	
	l'erogazione dei contributi e per il tramite della produzione di	
	documentazione non veritiera.	
	L'accertamento della Guardia di Finanza sarebbe intervenuto	
	nell'ambito di specifica attività di indagine penale disposta dalla Procura	
	della Repubblica di Sondrio, nell'ambito della quale venivano eseguiti	
	accertamenti finalizzati ad osservare il corretto adempimento delle vigenti	
	3	

	normative nazionali e comunitarie connesse all'erogazione di Fondi Europei	
	P.A.C. su conduzione di terreni agricoli e che determinava l'attivazione di un	
	procedimento penale, allo stato ancora pendente, nei confronti di numerose	
	aziende agricole operanti nel territorio della Lombardia.	
	Con riguardo alla disciplina dei contributi rilevante nel caso di	
	specie, la Procura Regionale premetteva che i finanziamenti a carico della	
	P.A.C. - successivamente all'introduzione del regime del	
	"disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per	
	effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all'imprenditore	
	agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti	
	e all'estensione delle superfici lavorate – si sarebbero trasformati da	
	"sostegno al prodotto" a "sostegno al reddito dei produttori", i quali, per	
	poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli	
	per il possesso dei quali sono obbligati ad esporre appositi contratti di	
	conduzione. L'imprenditore agricolo che intende ottenere i predetti	
	contributi è quindi tenuto a presentare una domanda di aiuto	
	all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) –	
	eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli)	
	convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno, ivi indicando, tra l'altro,	
	l'elenco delle particelle catastali di cui dichiara di essere conduttore,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il	
	contributo. La liquidazione e l'erogazione dell'aiuto vengono effettuate tra	
	l'1 dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.	
	Nell'ambito dei territori montani gli aiuti comunitari risulterebbero	

	destinati al sostegno dell'attività agricola geograficamente svantaggiata per	
	la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio n.1698/2005). Nel caso	
	di specie i contributi sarebbero finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli	
	e delle superfici agricole foraggere di altura. La condizione per ottenere il	
	beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto standard) sarebbe costituita	
	dalla c.d. condizionalità, ossia l'abbinamento della domanda di aiuto alla	
	superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in	
	presenza di un effettivo utilizzo del terreno che si realizzerebbe mediante il	
	pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali o, in alternativa,	
	dell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno	
	finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. I criteri di	
	mantenimento delle superfici di pascolo sarebbero soddisfatti in presenza di	
	un pascolo con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno	
	sessanta giorni e in presenza di un carico minimo di bestiame espresso in	
	unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,2	
	UBA/HA, riferito all'anno di presentazione della domanda.	
	Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni	
	montani a fini agricolo-pastorali risulterebbe inoltre necessario accludere alle	
	domande, presentate annualmente, i c.d. modelli di monticazione e di	
	demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario	
	degli animali che attesterebbero la quantità dei capi destinati all'alpeggio e	
	alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).	
	Nelle domande uniche di aiuto il nominativo dell'eventuale	
	pascolatore/monticatore per conto terzi sarebbe identificato in modo univoco	
	dal codice fiscale del soggetto, fermo restando che la responsabilità per la	
	5	

	veridicità delle dichiarazioni rese all'amministrazione resterebbe a carico	
	dell'azienda agricola presentatrice della domanda di aiuto.	

	Con specifico riferimento alla vicenda relativa all'Azienda Agricola	
	COLOSIO S.S., la Procura Regionale evidenziava che il beneficio	
	finanziario percepito sarebbe stato ottenuto tramite la presentazione di	
	documenti gravemente irregolari, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni	
	dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei	
	contributi per gli anni 2009, 2010 e 2011.	
	Dopo aver evidenziato che l'attività di controllo espletata dai militari	
	della Guardia di Finanza si sarebbe rivolta non solo all'accertamento della	
	regolarità amministrativa (contratti di affitto scritti, verbali, contratti di	
	monticazione e alpeggio ecc...), ma anche alla verifica dell'effettiva	
	sussistenza dei titoli di conduzione dei terreni e dell'effettiva avvenuta	
	monticazione, accertata in concreto, al di là di un'apparente regolarità	
	formale di tipo cartolare, l'organo requirente procedeva all'inquadramento	
	fattuale delle domande di aiuto richieste per le annualità oggetto di	
	contestazione.	
	<u>Anni 2009 e 2010</u>	
	Terreno: Foglio 9, mapp. 1144 in località Dosso del Liro (CO).	
	Allevatore: Kirchler Alois.	
	Contributo: euro 6.632,60 (2009); euro 8.418,45 (2010).	
	Domande Uniche di Aiuto n. 2009/00198366 datata 06.05.2009	
	(2009) e n. 2010/00145591 datata 05.05.2010 (2010).	
	L'allevatore Kirchler, escusso a sommarie informazioni dalla Guardia	
	6	

	di Finanza nell'ambito del procedimento penale, avrebbe dichiarato di aver	
	sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio senza aver	
	mai prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende	
	agricole. L'allevatore avrebbe inoltre riferito di aver condotto a pascolo i	
	propri capi di bestiame in ulteriori terreni posseduti dal Sig. CIOCCA Diego	
	ubicati nel Comune di Dosso del Liro (CO) in località Alpe Camedio. Poiché	
	i terreni indicati nella domanda di aiuto dalla Ditta COLOSIO, pur	
	ricompresi nel Comune di Dosso del Liro, si trovavano a notevole distanza	
	(Km. 3,26) dall'Alpe Camedio (come emergente dalla fonte aperta "Mappe	
	Catastali – Geoportale della Lombardia), risulterebbe evidente il mancato	
	pascolamento.	
	<u>Anno 2011</u>	
	Terreno: Foglio 9, mapp. 11515 in località Peglio (CO).	
	Allevatore: Bellini Marciano Andrea/Società Agricola G.F. S.r.l..	
	Contributo: euro 9.696,92.	
	Domanda Unica di Aiuto n. 2011/00155344 datata 06.05.2009, modificata	
	con successiva domanda n. 2011/00228990 datata 25.05.2011.	
	L'allevatore Bellini, escusso a sommarie informazioni dalla Guardia	
	di Finanza nell'ambito del procedimento penale, avrebbe dichiarato di non	
	aver mai pascolato in terreni ubicati nel Comune di Peglio (CO) ed avrebbe	
	evidenziato di non conoscere la Ditta COLOSIO.	
	Analogamente la Società Agricola G.F. S.r.l., titolare della proprietà	
	del bestiame dichiarato nella domanda di aiuto, avrebbe confermato di aver	
	fatto pascolare i capi di bestiame dal Sig. Bellini in terreni ubicati in località	
	diverse dal Comune di Peglio (CO).	
	7	

	Il medesimo certificato di monticazione/demonticazione presentato	
	dalla Società Agricola COLOSIO S.S. sarebbe stato inoltre reperito dalla	
	Guardia di Finanza in numerose altri fascicoli aziendali di aziende	
	richiedenti la contribuzione pubblica, in tal modo facendo venire meno il	
	requisito di condizionalità (rapporto tra unità di bestiame pascolato e l'area	
	di pascolo) necessario per ottenere il finanziamento.	

	Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
	contestava alla Società Agricola COLOSIO S.S. e al Sig. COLOSIO Silvio,	
	di aver indebitamente percepito la contribuzione pubblica tramite una falsa	
	rappresentazione dei presupposti legittimanti.	
	La responsabilità erariale veniva imputata dall'organo requirente a	
	titolo di dolo.	
	Dopo aver richiamato la normativa comunitaria e statale di	
	riferimento nella materia della c.d. Politica Agricola Comune e, in	
	particolare, della attuazione dei piani di sostegno, l'organo requirente dava	
	conto di aver proceduto alla notificazione dell'invito a fornire deduzioni nei	
	confronti dei convenuti e dopo riferito che nonostante l'intervenuto accesso	
	agli atti istruttori da parte d legale incaricato dal Sig. COLOSIO Silvio, non	
	pervenivano deduzioni difensive, concludeva domandando la loro condanna	
	solidale al risarcimento del pregiudizio arrecato alla Regione Lombardia,	
	quantificato nella somma complessiva di euro 21.648,81 (oltre rivalutazione	
	monetaria, interessi e spese del giudizio), che veniva quantificata in ragione	
	dell'intervenuto recupero – da parte della Regione Lombardia in via di	
	autotutela - della somma di euro 3.099,16.	
	8	

	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	17.9.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.	
	Le parti convenute non si costituivano in giudizio.	
	Con atto di depositato il 12.12.2024, la Regione Lombardia, nella sua	
	qualità di Organismo Pagatore dei contributi controversi nel presente	
	giudizio, interveniva nel procedimento “ <i>ad adiuvandum</i> ” rispetto alla	
	contestazione risarcitoria formulata dalla Procura regionale.	
	Dopo aver riassunto i termini fattuali della controversia ed aver dato	
	conto dell'attività amministrativa espletata successivamente alle indagini	
	penali, la Regione Lombardia evidenziava di aver attivato un procedimento	
	finalizzato al recupero delle somme indebitamente erogate in favore della	
	Società agricola COLOSIO.	
	Dopo aver evidenziato che la responsabilità dei convenuti	
	emergerebbe chiaramente dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza,	
	la Regione Lombardia insisteva quindi per la loro condanna al risarcimento	
	del pregiudizio arrecato.	
	La Regione Lombardia ha successivamente comunicato alla Procura	
	Regionale che la Società Agricola COLOSIO S.S. ha dato corso all'integrale	
	pagamento delle somme oggetto di contestazione erariale. Agli atti del	
	fascicolo processuale sono stati quindi depositati gli ordini di incasso relativi	
	alla complessiva somma di euro 21.648,81.	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha	
	domandato al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del	
	contendere alla luce dell'integrale restituzione delle somme materialmente	
	percepite dall'azienda agricola. La Procura ha depositato anche le reversali	
	9	

	provenienti dalla Regione Lombardia, non essendosi costituite le parti	
	convenute.	
	La Regione Lombardia ha richiamato l'atto di costituzione e ha	
	chiesto la compensazione delle spese di lite.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che le parti convenute non risultano	
	costituite in giudizio.	
	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - effettuata in	
	data 24.9.2024 alla Società Agricola COLOSIO S.S. presso la casella di	
	posta elettronica certificata colosiosocagr@pec.it e in pari data al Sig.	
	COLOSIO Silvio presso la casella di posta elettronica certificata del legale	
	nominato in sede istruttoria (fabio.ferrari@brescia.pecavvocati.it) - deve	
	ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia della Società Agricola	
	COLOSIO S.S. e del Sig. COLOSIO Silvio ex art. 93 c.g.c..	
	2. Sulla base della documentazione acquisita nel fascicolo processuale, deve	
	essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la	
	somma risarcitoria di euro 21.648,81 risulta integralmente versata dalla	
	Società Agricola COLOSIO S.S. in favore della Regione Lombardia, come	
	comprovato dagli ordini di incasso n. 33910 del 4.12.2024 (euro 10.000,00)	
	e n. 33910 del 4.12.2024 (euro 11.648,81), depositati dalla Procura	
	Regionale.	
	10	

	3. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di	
	giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando,	
	Dichiara	
	La contumacia dei convenuti Società Agricola COLOSIO S.S. e COLOSIO	
	Silvio ex art.93 c.g.c..	
	Dichiara	
	La cessazione della materia del contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.1.2025.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	(Dott. Gaetano Berretta) (Prof. Vito Tenore)	
	(firma apposta digitalmente) (firma apposta digitalmente)	
	Depositato in Segreteria il 07/05/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	(firmato digitalmente)	
	11	